

RELAZIONE

Approvazione atti unilaterali d'obbligo ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico

Con delibera di C.C. n. 31 del 14/7/2014 è stato approvato il Regolamento Urbanistico del Comune di Pietrasanta con avviso pubblicato sul BURT n. 33 del 20.08.2014; per la realizzazione di annessi funzionali all'attività agricola e/o per il ricovero di animali, agli articoli 14 e 15 delle relative Norme Tecniche di Attuazione è previsto l'obbligo di sottoscrizione di uno specifico atto unilaterale *“da registrare e trascrivere a spese del richiedente, che perfezioni gli obblighi di cui all'art. 6 c.5 del DPRG 5/R/2010”*.

Tali manufatti hanno la finalità di svolgere attività di presidio ambientale atta a garantire la manutenzione e la conservazione delle sistemazioni idrauliche e ambientali, nonché tutte quelle opere di gestione e presidio del territorio agricolo volte alla salvaguardia ed al mantenimento della struttura del paesaggio agricolo collinare e di pianura (mantenimento di ciglioni e terrazzamenti, sistemazioni arboree, tessitura agraria, coltivazioni, in particolare ulivo e vite).

Con deliberazione di C.C. N°31/2014 è stato approvato lo schema di tale atto d'obbligo come dettato dal Regolamento Urbanistico.

Con D.P.G.R. del 27.08.2016 è stato approvato il “Regolamento di attuazione dell'art. 894 della legge regionale 10 novembre 2014 n°65 (Norme per il governo del territorio) contenenti disposizioni per la qualità del territorio rurale” n° 63/R.

L'art. 12 del D.P.G.R. del 27.08.2016 n°63/R “Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale” interessa i manufatti di tutte le zone agricole e quindi l'atto d'obbligo che indichi la non alienabilità dal fondo su cui insiste e il rimuovere dello stesso al cessare dell'attività agricola interessa anche le zone di cui all'art. 16 delle N.T.A. “Il paesaggio dell'ambiente fluviale e umido”; l'art. 13 “Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici” obbliga esclusivamente al rimuovere del manufatto al cessare dell'esigenza di ricovero di animali e l'art. 15 comma 2 detta che dalla data di entrata in vigore del regolamento le disposizioni ivi contenute prevalgono sulle disposizioni regolamentare eventualmente contrastanti.

Per quanto sopra indicato si ritiene necessario approvare due schemi di atti d'obbligo, eventualmente integrabili, per i manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici di cui agli art. 14, 15 e 16 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico.

Il Funzionario Delegato
Arch. Lucia Flosi Cheli

Pietrasanta, 19.11.2016

Documento sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.